



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Fermo**

Tribunale di Fermo - Sez. Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **486/2017** promossa da:

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. KONDI ARJOL e dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in VIA VIA OGNISSANTI 13 A FERMO presso il difensore avv. KONDI ARJOL

Parte ricorrente

contro

INPS - FERMO (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. [REDACTED]

Parte resistente

@@terzo@@

Parte chiamata

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

il Sig. [REDACTED] ha convenuto in giudizio l'INPS avanti al Giudice del Lavoro di Fermo per vedersi riconoscere il diritto all'assegno di natalità di cui all'art.1, comma 125, D.L. 190/2014, per la nascita del figlio [REDACTED] nel periodo compreso tra il gennaio 2015 ed il dicembre 2017, assegno richiesto con domanda amministrativa del 26/11/2016 e rigettato dall'INPS per difetto di idoneo titolo di soggiorno. La domanda amministrativa è stata rigettata perché l'istante, al momento della presentazione dell'istanza, non era in possesso dei titoli richiesti dalla legge, essendo egli titolare di permesso di soggiorno di lavoro di durata soltanto biennale, con scadenza al 29/11/2017.

Si deve infatti rilevare che il permesso di soggiorno di lungo periodo, allegato al ricorso giudiziale avversario, è stato rilasciato dalla Questura in epoca posteriore (18/03/2017) alla presentazione dell'istanza amministrativa, mentre il possesso di tutti i requisiti di legge deve sussistere al momento della proposizione della domanda, secondo l'Inps. Premesso che alcuna pregiudiziale amministrativa è prevista dal rito per questa domanda, va rilevato che la condotta è sicuramente discriminatoria; ed infatti la normativa che subordina l'assegno di natalità al possesso del permesso di soggiorno di lunga durata è discriminatoria e va disapplicata dall'Inps, come chiaramente affermato dal Regolamento Ce 1030/2002 dichiarato immediatamente esecutivo in Italia, tra l'altro, dalla decisione della Corte Costituzionale, ordinanza 95/2017. Il ricorso va pertanto respinto con spese.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

Ordina all'Inps di cessare dalla sua condotta discriminatoria e di riconoscere al ricorrente l'assegno di natalità, con la decorrenza e la misura di legge

Condanna altresì la parte resistente Inps a rimborsare alla parte ricorrente [REDACTED] le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.100,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario 15%. Ordina la distrazione delle predette spese in favore dell'avv. Kondi che si è



dichiarato antistatario.

Sentenza resa *ex* articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Fermo 28 settembre 2017

Il Giudice
dott. Pietro Merletti

